

AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19” E NUOVE SETTIMANE DI FRUIZIONE DA APRILE 2021 PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE “SOSTEGNI”: PRIMI CHIARIMENTI INPS

Il decreto-legge 22/3/2021 n. 41, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” e in vigore dal 23 marzo scorso, è intervenuto, tra l'altro, sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro riconducibili alla pandemia (cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga, assegno ordinario erogato dal FIS/dai Fondi bilaterali ^[*]), apportandovi novità normative e operative (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021).

L'art. 8 del decreto “Sostegni”, infatti, rimodula i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e, in particolare:

[*] Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, la disciplina delle **integrazioni salariali ordinarie** e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- «a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.»

I **Fondi di solidarietà bilaterali** possono essere costituiti nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, tramite accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il **FIS** interviene nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

La cassa integrazione guadagni in **deroga**, infine, spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori “ordinari” previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative.

- 1) **ridetermina il numero massimo di settimane** utilizzabili dalle aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19;
- 2) proseguendo sulla logica della selettività degli ammortizzatori sociali già tracciata dalla legge 30/12/2020 n. 178 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8 e n. 1 del 2021), **differenzia sia l'arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili.**

Giova inoltre evidenziare che:

- 1) i datori di lavoro possono accedere ai trattamenti di **cassa integrazione ordinaria (CIGO)** per una durata massima di **13 settimane** nel periodo compreso **tra l'1 aprile e il 30 giugno 2021** (art. 8, comma 1);
- 2) per i trattamenti di **assegno ordinario (ASO)** e di **cassa integrazione salariale in deroga (CIGD)**, i datori di lavoro possono proporre domanda per una durata massima di **28 settimane** nel periodo **tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2021** (art. 8, comma 2);
- 3) per le misure di sostegno al reddito previste dal decreto d.l. n. 41/2021 non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che vi ricorrano.

In merito alle novità introdotte dal decreto "Sostegni" l'INPS, in "attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio, nonché le relative istruzioni operative", con il messaggio 26/3/2021 n. 1297, ha fornito i seguenti, primi chiarimenti.

1. Trattamenti di integrazione salariale ordinaria

L'art. 8 del d.l. n. 41/2021 introduce un ulteriore periodo di **13 settimane** di trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiedibile dai datori di lavoro che dovranno sospendere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dall'1 aprile 2021 al 30 giugno 2021. Tali 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge (di bilancio 2021) 30/12/2020 n. 178, che si collocavano nel primo trimestre dell'anno in corso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8 e n. 1 del 2021).

In caso di ricorso alla CIGO, pertanto, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dall'1 gennaio al 30 giugno 2021, secondo l'articolazione che segue:

- 12 settimane dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- ulteriori 13 settimane dall'1 aprile 2021 al 30 giugno 2021.

2. Trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione guadagni in deroga

I datori di lavoro che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, nonché quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione in **deroga**, per le sospensioni o riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dall'1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, possono richiedere rispettivamente i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di **28 settimane** complessive. Si rammenta che, in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020, i medesimi soggetti

possono richiedere i trattamenti in parola per un periodo massimo di 12 settimane dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (art. 8, comma 2, del d.l. n. 41/2021).

*“Considerato che l'impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l'imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che **il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente**”.* Di conseguenza i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Va tuttavia evidenziato che il periodo di 12 settimane previsto dall'art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

3. Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO)

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD previsti dal d.l. n. 41/2021, come sopra individuate, i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale **“COVID 19 - DL 41/21”**.

Inoltre, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal menzionato decreto e relativi ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti nuove causali:

“COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;

“COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

4. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge n. 18/2020

L'art. 8, comma 1, del decreto “Sostegni”, ai fini dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, richiama gli articoli 19 e 20 del d.l. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11 e n. 12 del 2021). Di conseguenza, anche le imprese che alla data (di entrata in vigore del d.l. n. 41/2021) del 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dall'1 aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale **“COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs”**.

5. Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19” previsti dal decreto-legge n. 41/2021

L'accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l'ASO e la CIGD, come precedentemente descritti) è consentito **a prescindere dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021**. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.

6. Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto-legge n. 41/2021

I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario previsti dal d.l. n. 41/2021 trovano applicazione nei confronti dei **lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021** (art. 8, commi 1 e 2).

7. Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA)

Anche nel settore agricolo viene previsto un ulteriore possibile periodo di accesso ai trattamenti di integrazione salariale: i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), ex art. 19, comma 3-bis, del d.l. n. 18/2020, per una durata massima di 120 giorni, dall'1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 8, del d.l. n. 41/2021).

Il suddetto trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda previsti dall'art. 8 della legge n. 457/1972.

In forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 304, della legge n. 178/2020, i datori di lavoro del settore agricolo possono richiedere i trattamenti in parola per una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra l'1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. *“Considerato che l'impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l'imputazione alle nuove 120 giornate dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente”*. Va tuttavia evidenziato che il periodo di 90 giornate previsto dall'art. 1, comma 304, della legge n. 178/2020, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Con successivo messaggio l'INPS fornirà istruzioni operative per l'invio delle domande.

8. Termini di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA

L'art. 8, comma 3, del d.l. n. 41/2021, *“in linea con la disciplina a regime”*, stabilisce che **le domande** di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario ivi previsti **devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.**

Il secondo periodo del medesimo comma sancisce altresì che, *“in fase di prima applicazione”*, il termine di decadenza di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del d.l. n. 41/2021 (ossia entro il 30 aprile 2021). *“Atteso che detta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende”* (come peraltro evidenziato da chi scrive su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021), il **“termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021.”** **Le relative istanze, di conseguenza, potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.**

Alle medesime conclusioni si perviene per quanto attiene ai termini di trasmissione delle domande di trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli, in relazione alla disposizione contenuta all'art. 8, comma 8, del d.l. n. 41/2021.

9. Termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19

L'art. 8, comma 4, del d.l. n. 41/2021 conferma che, **in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviargli tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.** Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

10. Modalità di pagamento della prestazione

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, **rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.**

Riguardo al pagamento diretto, si precisa che l'art. 8, comma 4, del d.l. n. 41/2021, richiama anche l'art. 22-quater del d.l. n. 18/2020 ^[**], che regola il pagamento diretto dei

^[**] Art. 22-quater, comma 4, del d.l. n. 18/2020

trattamenti salariali a carico dell'INPS con il possibile anticipo del 40%. Di conseguenza, la citata disciplina - come illustrata nel messaggio n. 2489/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020, pagine 72-78) e nella circolare n. 78/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020, pagine 31-37) - trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti previsti dal decreto "Sostegni".

11. Estensione dell'utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga

Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio sono estese a tutti i trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga** (art. 8, comma 6, del d.l. n. 41/2021).

Si ricorda che, prima dell'intervento operato dal decreto "Sostegni", l'utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di CIGD era limitato alle sole aziende plurilocalizzate in forza della previsione contenuta nell'art. 22, comma 6-bis, del d.l. n. 18/2020.

Quindi, **con riguardo alle settimane di** sospensione o riduzione delle attività lavorative relative ai trattamenti di cassa integrazione in **deroga** connessi all'emergenza da COVID-19 **decorrenti dall'1 aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio** in alternativa a quello del pagamento diretto.

12. Assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

Per consentire l'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015 (Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato e Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione), non gestiti dall'INPS, il comma 7 dell'art. 8 del d.l. n. 41/2021 prevede uno stanziamento massimo a carico del bilancio statale di complessivi 1.100 milioni di euro, per l'anno 2021, che saranno trasferiti ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze.

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul quaranta per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. *omissis*

13. Flusso telematico “UniEmens-Cig”

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa disciplinate dall'art. 8 del decreto “Sostegni” e, quindi, decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig” (art. 8, comma 5, del d.l. n. 41/2021).

I contenuti della modifica normativa e le conseguenti indicazioni operative, che consentano la gestione informatica del nuovo flusso, verranno illustrati dall'INPS con apposita circolare di prossima pubblicazione.

**14. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga**

L'art. 9, comma 3, del d.l. n. 41/2021 estende le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 95269 del 7/4/2016, anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti ai sensi dell'art. 8 del decreto “Sostegni” (cfr. il precedente paragrafo 2), dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e da società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aeroportuale. Di conseguenza potranno essere integrati i trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti e autorizzati per periodi compresi tra l'1 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.

A tal fine, il medesimo comma 3 dell'art. 9 prevede una implementazione delle risorse destinate allo specifico Fondo di solidarietà del settore per un importo pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021.

Un'analoga disposizione integrativa - giova rammentarlo - è stata prevista dall'art. 1, comma 714, della legge n. 178/2020, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti dalle medesime imprese con riferimento ai periodi compresi tra l'1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per una durata massima di 12 settimane.